

## **DELIBERA N. 94/00**

### **APPROVAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PRESENTATO DALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4.1, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99**

#### **L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 16 maggio 2000,
- Premesso che:
  - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99) prevede all'articolo 4, comma 4.1, che entro il 30 giugno 2000 gli esercenti, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, sono tenuti a presentare, anche congiuntamente, all'Autorità un Codice di condotta commerciale recante norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali ai clienti del mercato vincolato;
  - ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2 della sopracitata deliberazione n. 204/99, l'Autorità approva il Codice di condotta commerciale entro 60 giorni dalla sua presentazione e, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, tale codice si intende approvato;
  - con lettera in data 31 marzo 2000, prot. n. A/27, la società Enel Distribuzione Spa ha inviato all'Autorità uno schema di Codice di condotta commerciale, dichiarando di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte delle associazioni dei consumatori in merito ad esso;
  - con lettera in data 7 aprile 2000, prot. n. 846/IP, l'Adiconsum, in proprio e per conto delle associazioni dei consumatori Acu, ACLI, Adoc, Adusbef, Cittadinanza Attiva MFD, Comitato Consumatori Altroconsumo,

Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori, ha inviato all'Enel Distribuzione S.p.A. e per conoscenza all'Autorità le osservazioni e le proposte di integrazione al Codice di condotta commerciale;

- con lettera in data 20 aprile 2000, prot. n. A/34, la società Enel Distribuzione Spa ha inviato un nuovo schema di Codice di condotta commerciale in sostituzione di quello di cui al terzo alinea della presente delibera, dichiarando di aver recepito le osservazioni delle associazioni dei consumatori pervenute in data 7 aprile 2000;
- Visti:
  - la legge n. 481/95, e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere c) e l), e comma 20, lettera a), di detta legge;
  - la deliberazione n. 204/99, con particolare riferimento all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, all'articolo 5, comma 5.3, all'articolo 13, comma 13.2 e all'articolo 18, comma 18.7;
- Considerato che il nuovo ordinamento tariffario in vigore dall'1 gennaio 2000, che introduce margini di flessibilità nei rapporti tra gli esercenti il servizio di fornitura di energia elettrica ed i propri clienti, è in una fase di prima applicazione;
- Ritenuto che:
  - gli impegni previsti dallo schema di Codice di condotta commerciale presentato dalla società Enel Distribuzione Spa siano tali da garantire trasparenza e correttezza nell'offerta, delle opzioni tariffarie base e speciali ai propri clienti;
  - sia necessario apportare alcune modifiche al predetto schema di Codice di condotta commerciale al fine di migliorarne la chiarezza espositiva;
  - sia opportuno prevedere, al fine di tenere conto del quadro delle esigenze di sviluppo del servizio di fornitura di energia elettrica, un periodo transitorio della durata di un anno, nel corso del quale si accertino gli effetti dell'applicazione del predetto Codice di condotta commerciale nei confronti dei clienti, riservandosi imposizione di modifiche necessarie per garantire la tutela degli interessi di utenti e consumatori;

#### DELIBERI

- Di approvare, con modifiche, il Codice di condotta commerciale presentato dalla società Enel Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, nella versione allegata in copia alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- Di richiedere alla società Enel Distribuzione Spa la trasmissione, entro il 30 giugno 2001, di un rapporto relativo agli esiti del primo anno di applicazione del Codice di condotta commerciale di cui al punto precedente;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.